



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE URBANISTI
PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti
www.urbanisti.it

**Codice di Deontologia dei
pianificatori territoriali italiani**
(seconda parte)

L'Assurb, in vista della predisposizione di appositi Codici deontologici per le nuove figure professionali inserite in appositi Ordini, dopo aver richiamato le premesse (UI 216), presenta la seconda parte (la prima è su UI 218) del testo che si fonda su tre presupposti: a) che *i pianificatori territoriali e urbanisti hanno un ruolo costituzionalmente rilevante (art. 117) perché il loro lavoro è destinato a prendere corpo all'interno di una azione di livello istituzionale*; b) che *i pianificatori territoriali e urbanisti esercitano la loro professione esclusivamente nel dominio pubblico, dunque nell'interesse generale, quindi il loro operare ha come fulcro di riferimento il patrimonio collettivo e i beni comuni*; c) che *i pianificatori territoriali e urbanisti hanno responsabilità non solo verso la loro clientela, quanto anche verso pubblico e, soprattutto, verso le generazioni future, per questo devono esercitare la professione in modo etico e responsabile.* (gdl)

§ 3. Disponibilità e diligenza

3.03.01 Il pianificatore territoriale deve dare prova, nell'esercizio della professione, di disponibilità e diligenza considerevoli.

3.03.02 Il pianificatore territoriale deve mettere al servizio del cliente tutte le risorse e tutto il tempo richiesti dall'importanza, dal carattere e dalla natura dell'incarico.

3.03.03 Oltre ai pareri ed ai consigli, il pianificatore territoriale deve fornire al cliente le spiegazioni necessarie per la comprensione ed il giudizio dei servizi oggetto dell'incarico.

3.03.04 A meno che non sia diversamente precisato nel contratto, il pianificatore territoriale, quando il cliente lo richiede, deve spiegare le modalità di esecuzione dell'incarico.

3.03.05 Il pianificatore territoriale deve dare prova di obiettività e di oggettività quando persone suscettibili di diventare potenziali clienti gli chiedono informazioni.

3.03.06 Il pianificatore territoriale non può, eccetto per una giusta e ragionevole ragione, cessare di agire per conto di un cliente. Costituiscono a tale particolare fine ragioni giuste e ragionevoli:

- a) la perdita della fiducia del cliente;
- b) l'incitamento, da parte del cliente, di compiere atti illegali, ingiusti o fraudolenti o contrari alle norme di legge e dell'arte;
- c) il fatto che il pianificatore territoriale sia in situazione di conflitto di interesse o in un contesto tale che la sua indipendenza professionale potrebbe essere messa in dubbio;
- d) il fatto, per il cliente, di non adempiere sistematicamente agli obblighi previsti dal contratto stesso;
- e) uno stato di salute che rende il pianificatore territoriale incapace di eseguire l'incarico professionale.

3.03.07 Prima di rinunciare all'incarico, il pianificatore territoriale, deve fare pervenire un preavviso di rinuncia entro un termine ragionevole ed assicurarsi per quanto possibile che questa cessazione di servizio non sia pregiudizievole nei confronti del cliente.

§ 4. Responsabilità

3.04.01 Il pianificatore territoriale, nell'esercizio della professione, assume interamente ogni responsabilità civile e penale. Gli è dunque vietato inserire in un contratto di servizi professionali clausole che escludano direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, tali responsabilità.

3.04.02 Il pianificatore territoriale deve identificare con la sua firma e timbro tutti i documenti da lui stesso redatti e preparati o sotto la sua direzione e responsabilità o ai quali collabora.

§ 5. Indipendenza

3.05.01 Il pianificatore territoriale deve anteporre gli interessi del cliente a qualsiasi altro interesse anche di natura personale.

3.05.02 Il pianificatore territoriale deve ignorare qualsiasi intervento di terzi che potrebbe influire sulla corretta esecuzione dei propri doveri professionali e che possa arrecare pregiudizio verso il cliente, a meno che tali interventi siano fatti nell'esclusivo interesse pubblico.

3.05.03 Il pianificatore territoriale deve salvaguardare sempre la propria indipendenza e dignità professionale ed evitare ogni situazione dove possa trovarsi in conflitto di interessi. Senza restringere la generalità di ciò che precede ed a titolo meramente esplicativo, il pianificatore territoriale:

- a) è in conflitto di interessi quando gli interessi in oggetto sono così come può essere portato a preferire alcuni di loro a quelli del suo cliente o che il suo giudizio e la sua onestà verso quest'ultimo possono essere sfavorevolmente destinati;
- b) non è indipendente quando per un determinato atto, vi trova un vantaggio personale, diretto o indiretto, attuale o eventuale.

3.05.04 Appena constatato che si trova in una situazione di conflitto di interessi, il pianificatore territoriale deve avvertire il cliente e può continuare a svolgere l'incarico solamente se vengono rimosse le cause che hanno determinato il conflitto di interessi.

3.05.05 Quando il pianificatore territoriale ha nel territorio interessato dall'incarico professionale degli interessi persona-

li, in particolare fondiari, suscettibili di influenzare i propri servizi professionali, è obbligato ad informare il cliente e, se necessario, rifiutare l'incarico o proporre l'annullamento.

3.05.06 Il pianificatore territoriale può condividere i propri onorari con altri professionisti soltanto nella misura in cui questa divisione corrisponde ad una ripartizione dei servizi e delle responsabilità.

3.05.07 Il pianificatore territoriale, fatta eccezione per la remunerazione alla quale ha diritto, deve astenersi di ricevere, di versare o promettere di versare ad altri somme relative all'espletamento dell'incarico professionale.

3.05.08 A fronte del servizio professionale offerto, il pianificatore territoriale deve accettare le somme relative all'onorario pattuito dal solo cliente, a meno d'intesa esplicita o diversa tra tutte le parti interessate. Deve accettare il pagamento dell'onorario soltanto del cliente o suo rappresentante.

3.05.09 Il pianificatore territoriale deve generalmente agire, nello stesso incarico, soltanto per una delle parti in causa. Se i propri doveri professionali esigono che agisca diversamente, deve precisare la natura delle proprie responsabilità e deve tenere tutte le parti interessate informate cessando di agire se la situazione diventa inconciliabile con il proprio dovere d'imparzialità.

3.05.10 Quando il pianificatore territoriale agisce come consulente nominato nelle materie di competenza, per conto di una pubblica amministrazione, non può effettuare studi o predi-

sporre atti, piani, progetti o relazioni per conto di un altro cliente che riguardano anche una parte qualunque del territorio facente parte di quella pubblica amministrazione, senza essere stato autorizzato in anticipo e per iscritto in ogni caso dall'organo consiliare dell'ente pubblico. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria dopo l'intervenuta approvazione degli studi, piani, progetti o relazioni effettuate per conto della pubblica amministrazione.

3.05.11 Ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 1150 del 17 agosto 1942, come integrata e modificata, i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

§ 6. Segreto professionale

3.06.01 Il pianificatore territoriale deve rispettare il segreto di ogni informazione di natura confidenziale ottenuta nell'esercizio della professione.

3.06.02 Il pianificatore territoriale può essere esonerato dal segreto professionale soltanto con l'autorizzazione esplicita del suo cliente o del suo datore di lavoro o quando gli viene ordinato dalla legge.

3.06.03 Quando un pianificatore territoriale chiede ad un cliente di rivelargli informazioni di natura riservata o quando tali informazioni gli sono affidate, deve assicurarsi che il cliente sia interamente al corrente dello scopo di tali infor-

mazioni riservate e delle diverse utilizzazioni che di esse possono essere fatte.

3.06.04 Il pianificatore territoriale non deve rivelare che una persona ha fatto ricorso ai propri servizi professionali quando dalla conoscenza di questo fatto può derivarne motivo di pregiudizio nei confronti della persona stessa.

3.06.05 Il pianificatore territoriale deve evitare le conversazioni indiscrete su un cliente e sui servizi professionali che gli sono resi.

3.06.06 Il pianificatore territoriale non deve usare informazioni di natura confidenziale per arrecare un qualsiasi pregiudizio o danno ad un cliente o, per ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio per sé stesso o per altri.

§ 7. Accessibilità agli atti oggetto dell'incarico

3.07.01 Il pianificatore territoriale deve rispettare il diritto del cliente di prendere conoscenza dei documenti che lo riguardano e di rilasciargliene copia.

§ 8. Fissazione e pagamento degli onorari

3.08.01 Il pianificatore territoriale deve chiedere ed accettare onorari giusti e ragionevoli.

3.08.02 Gli onorari sono giusti e ragionevoli se sono giustificati dalle circostanze e sono proporzionati ai servizi resi. Il pianificatore territoriale deve tenere conto, in particolare, dei seguenti criteri per la fissazione del proprio onorario professionale:

- a) il tempo dedicato all'esecuzione del servizio professionale;
- b) la difficoltà e l'importanza del servizio;

c) la prestazione di servizi di grande rilevanza o che esigono una competenza o una celerità eccezionali.

3.08.03 Il pianificatore territoriale deve fornire al cliente tutte le spiegazioni necessarie alla comprensione dei criteri per la fissazione dell'ammontare dell'onorario e delle modalità di pagamento.

3.08.04 A meno che non sia diversamente previsto nel contratto, il pianificatore territoriale deve astenersi da esigere in anticipo il pagamento dei suoi servizi. Deve d'altra parte evitare di dare al cliente indicazioni di costo approssimativi sui servizi professionali che gli sono richiesti.

3.08.05 Il pianificatore territoriale non può percepire interessi sulle richieste di pagamento in sofferenza soltanto dopo avere debitamente avvertito con mezzi certi il cliente.

3.08.06 Prima di ricorrere a procedure giudiziarie, il pianificatore territoriale deve esaurire gli altri mezzi di cui dispone per ottenere il pagamento delle proprie spettanze.

3.08.07 Il pianificatore territoriale può cedere i propri crediti soltanto nelle forme previste dalla legge.

3.08.08 Quando il pianificatore territoriale affida ad altri il credito derivante dai propri onorari, deve assicurarsi che questi procedano di solito con tatto e discrezione.

Sezione IV - Doveri ed obblighi verso la professione

§ 1. Incarichi e funzioni incompatibili

4.01.01 Le attività di mediazione immobiliare e fondiaria

sono incompatibili con l'esercizio della professione di pianificatore territoriale nel territorio oggetto di incarico.

§ 2. Atti in deroga

4.02.01 Oltre a quelli che costituiscono violazione delle norme di legge, sono in violazione della dignità della professione, i seguenti atti:

- a) il fatto di indurre qualcuno in maniera insistente o ripetutamente a ricorrere ai suoi servizi professionali;
- b) l'impiego di agenti per procacciare o per sollecitare eventuali clienti;
- c) il fatto di comunicare con il soggetto reclamante senza il permesso scritto dell'Ordine, quando è informato di un'indagine sulla propria condotta o la propria competenza professionale o quando ha ricevuto notizia di un reclamo sul proprio conto;
- d) non segnalare all'Ordine, quando ne viene a conoscenza, che un pianificatore territoriale deroghi dalle norme di deontologia professionale;
- e) corrompere o colludere allo scopo di ottenere un incarico professionale o qualsiasi altro vantaggio personale diretto o indiretto;
- f) colludere con chiunque allo scopo di favorire o impedire la realizzazione o la modifica di un progetto.

§ 3. Rapporti e relazioni con l'ordine ed i colleghi

4.03.01 Il pianificatore territoriale a cui l'Ordine richiede di eseguire il tutoraggio in un'occasione del tirocinio, di partecipare ad un collegio arbitrale, etc., deve accettare questa funzione a meno che non vi siano ragioni eccezionali.

4.03.02 Il pianificatore territoriale deve rispondere non appena possibile a qualsiasi

corrispondenza che proviene dall'Ordine.

4.03.03 Il pianificatore territoriale deve rispettare i propri colleghi ed in genere tutti i professionisti iscritti ad altri albi ed elenchi. Se li critica, deve dare prova di obiettività, di giustizia e di moderazione.

4.03.04 Il pianificatore territoriale non deve carpire la buona fede di un altro collega o rendersi colpevole verso lui di un abuso di fiducia o dell'adozione di metodi sleali. Deve in particolare astenersi da:

- a) comportamenti che tendono ad ottenere da un cliente un incarico per il quale, come già a sua conoscenza, è stato interpellato e presa in considerazione l'offerta di servizi di un altro collega;
- b) qualsiasi offerta di servizi professionali a persone con le quali il proprio datore di lavoro ha regolari rapporti professionali inerenti un atto di pianificazione in corso di elaborazione, quando quest'offerta riguarda tale medesimo atto.

4.03.05 Il pianificatore territoriale non deve attribuirsi il merito di un lavoro svolto da un altro collega. È obbligato a citare le fonti utilizzate per l'elaborazione dei piani, progetti, relazioni che elabora.

4.03.06 Il pianificatore territoriale che viene consultato da un collega deve fornire non appena possibile a quest'ultimo la propria opinione e le proprie raccomandazioni.

4.03.07 Il pianificatore territoriale che collabora con un collega deve garantire la propria indipendenza professionale. Se gli viene affidato un compito

contrario alla propria coscienza o ai propri principi, può chie-

dere di essere esonerato.

4.03.08 Il pianificatore territoriale, nella necessità che vi è oggi di una sempre maggiore integrazione fra diversi apporti disciplinari e pratiche professionali che non deve intaccare i fondamenti di ogni professione o portare all'omologazione, ma semmai arricchire e dotare di flessibilità ed apertura ogni singola professione, si adopera per dare visibilità ed eventualmente consolidare la propria professionalità, nella convinzione che solo attraverso una solida e chiara identità professionale è possibile cooperare con altri per costruire progetti, piani, programmi ed interventi integrati.

4.03.09 Il pianificatore territoriale, è consapevole che le diverse professioni hanno norme etiche e deontologiche che orientano e guidano il loro lavoro. La reciproca conoscenza diviene una responsabilità etica di ogni professionista per meglio comprendere i valori, i principi operativi, i doveri cui ogni professione si vincola, per valorizzare i contenuti comuni, per sostenerli insieme nell'esercizio professionale a vantaggio del bene comune in tutte le sue dimensioni.

4.03.10 Il pianificatore territoriale, nel lavoro in équipe mono o pluriprofessionale, deve adoperarsi affinché si giunga a decisioni, progetti, programmi, interventi, scelte condivisi, dei quali ogni componente professionale si senta e sia personalmente responsabile, e l'équipe assuma responsabilità comune e la gestisca come tale.

4.03.11 Il pianificatore territoriale, è consapevole che nella collaborazione tra professioni-

sti è necessario che vengano esercitate una cultura e delle modalità di lavoro idonee a rispettare le specificità e l'autonomia di ogni professione e la pari dignità di ogni professionista.

4.03.12 Il pianificatore territoriale è consapevole che nel lavoro interdisciplinare i singoli professionisti rispettano i paradigmi scientifici, metodologici e tecnici delle diverse discipline, si adoperano per renderli chiari, comprensibili e condivisi ai professionisti di altre discipline, si impegnano a considerare le differenze disciplinari come una ricchezza da utilizzare per affrontare bisogni, domande e problemi della società e a discernere gli approcci disciplinari che possano meglio sostenere l'impegno professionale.

§ 4. Contributo all'accrescimento della professione

4.04.01 Il pianificatore territoriale deve, nella misura delle sue possibilità, favorire ed aiutare lo sviluppo della professione mediante l'interscambio delle conoscenze e dei saperi acquisiti e della propria esperienza con i colleghi, gli studenti ed ogni persona che opera anche in altri settori disciplinari, e partecipare a corsi e stages di formazione continua ed a programmi di informazione afferenti la pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

4.04.02 Il pianificatore territoriale in considerazione della complessità dei problemi di cui si occupa ha il diritto-dovere di curare la propria formazione continua, personale e professionale, e l'aggiornamento rispetto alle evoluzioni disciplinari ed al progresso scientifico e tecnologico al fine di garan-

tire prestazioni qualificate, competenti ed appropriate. Si impegna per tale motivo anche per promuovere il coinvolgimento di chi ha la responsabilità di favorire azioni formative e di cercare le condizioni migliori per attuarle.

Sezione V - Restrizioni ed obblighi relativi alla pubblicità

5.01.01 Il pianificatore territoriale non può fare o permettere che sia fatto, con qualunque mezzo, pubblicità falsa, ingannevole, incompleta o suscettibile di indurre in errore.

5.01.02 Il pianificatore territoriale non può attribuirsi qualità o capacità professionali particolari, in riferimento sia verso il proprio livello di competenza o nei riguardi della dimensione o dell'efficacia dei propri servizi professionali, soltanto se è in grado di giustificarli dietro specifica richiesta.

5.01.03 Il pianificatore territoriale non può utilizzare metodi pubblicitari che possono denigrare o sminuire un altro pianificatore territoriale o un altro collega, in genere.

5.01.04 Il pianificatore territoriale, nella pubblicità, deve preoccuparsi che le precisazioni ed indicazioni del messaggio pubblicitario devono essere tali da informare una persona che non è a conoscenza del settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

5.01.05 Il pianificatore territoriale deve, in qualsiasi dichiarazione o ogni messaggio pubblicitario, indicare il proprio nome ed il titolo professionale.

5.01.06 Il pianificatore territoriale, sia in forma individuale che in forma associata o socie-

taria, è sempre responsabile del rispetto delle norme relative alla pubblicità, a meno che il messaggio pubblicitario indichi chiaramente il nome del pianificatore territoriale che ne è direttamente responsabile.

5.01.07 Il pianificatore territoriale deve conservare una copia integrale di qualsiasi pubblicità nella sua forma originale, per un periodo non inferiore ad un anno decorrente dalla data dell'ultima diffusione o pubblicazione. A richiesta del Consiglio dell'Ordine di appartenenza la copia deve essere esibita.

§ 2. Simbolo grafico della professione

5.02.01 Il settore della pianificazione territoriale dell'Ordine è contraddistinto da un simbolo grafico conforme all'originale detenuto dal segretario del Consiglio Nazionale. Quando un pianificatore territoriale riproduce il simbolo grafico in una dichiarazione o un messaggio pubblicitario, deve assicurarsi che sia conforme all'originale detenuto dal segretario del Consiglio Nazionale.

5.02.02 Il simbolo grafico che contraddistingue il Settore della Pianificazione territoriale è costituito da un sole giallo, simbolo della luce e della creazione, somigliante ad una rosa dei venti per significare la capacità di posizionarsi nel tempo e nello spazio. Ciò prende ispirazione dalla Carta di Atene del 1928 che fu la prima presa di posizione ecologica e dello sviluppo sostenibile.

5.02.03 Il simbolo grafico che contraddistingue il Settore della Pianificazione territoriale è riprodotto nel timbro identificativo di ogni pianificatore territoriale.

Sezione VI - Sanzioni

6.01.01 La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

6.01.02 Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono, per analogia: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art. 45 del R.D. 23.10.1925, n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

6.01.03 Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui alla Sezione III, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione fino a tre mesi.

6.01.04 Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

6.01.05 Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

6.01.06 La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.